

cato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 87 del 15 aprile 1994, è abrogato.

4. Dal presente decreto non derivano nuovi o maggiori oneri per lo Stato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica.

Roma, 19 dicembre 2023

*Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica*
PICHETTO FRATIN

Il Ministro della salute
SCHILLACI

*Il Ministro dell'università
e della ricerca*
BERNINI

24A01237

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

PROVVEDIMENTO 5 febbraio 2024.

Modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada.

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI E LA NAVIGAZIONE

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE
DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL'INTERNO

Visto l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall'art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all'art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;

Visti gli articoli 15, 16 e 17 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;

Considerata l'esigenza di istituire una specifica procedura che preveda i termini per il rinnovo degli attestati con procedura ordinaria;

Considerata l'esigenza di abbassare il periodo di validità degli attestati per l'esercizio delle scorte tecniche e degli attestati per i servizi di segnalazione aggiuntiva delle competizioni ciclistiche su strada;

Considerata altresì, l'esigenza di prevedere un limite massimo di età per lo svolgimento dei servizi di scorta tecnica alle competizioni ciclistiche su strada;

Determina:

1. Sono apportate le allegate modifiche al disciplinare per le scorte tecniche alle competizioni ciclistiche su strada, approvato con provvedimento dirigenziale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministero dell'interno del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni.

2. Il presente provvedimento verrà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 febbraio 2024

*Il Capo del Dipartimento
per i trasporti e la navigazione*
DI MATTEO

*Il Capo della Polizia
Direttore generale
della Pubblica Sicurezza*
PISANI

Registrato alla Corte dei conti il 19 febbraio 2024
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, n. 534

ALLEGATO

MODIFICHE AL DISCIPLINARE PER LE SCORTE TECNICHE ALLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA APPROVATO CON PROVVEDIMENTO DEL 27 NOVEMBRE 2002 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI E INTEGRAZIONI

1. All'art. 1, comma 3-*bis*, è aggiunto infine il seguente periodo: «I servizi di scorta tecnica possono essere svolti fino al compimento dei 72 anni di età».

2. All'art. 2, comma 3, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Al compimento dei 72 anni di età, l'attestato di cui al comma 1, in corso di validità, potrà essere utilizzato per i servizi di segnalazione aggiuntiva fino alla sua naturale scadenza e poi sostituito con l'attestato di cui all'art. 3-*bis*, previa frequenza del corso di aggiornamento di cui al comma 2 dello stesso art. 3-*bis*.».

3. All'art. 3, dopo il comma 6-*bis*, è aggiunto il seguente: 6-*ter*. «Qualora un attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, al superamento di un colloquio orale da svolgersi con le modalità di cui al comma 2.».

4. All'art. 3-*bis*, comma 2, sono apportate le seguenti modifiche:

a) la parola «cinque», è sostituita dalla seguente: «tre»;

b) è aggiunto infine il seguente periodo: «Qualora l'attestato di abilitazione sia scaduto da più di cinque anni, la conferma della validità è subordinata, altresì, alla frequenza del corso di formazione di cui al comma 1.».

24A01236

